REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 c.7

VISTO il DPR n.122/2009 “Regolamento della valutazione”

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all’operato dei consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali,

SENTITE le proposte avanzate dai docenti;

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELIBERA in data 02/09/2023 di adottare il seguente REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 c.7:

art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze - Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal Docente sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'a.s. per ogni disciplina sarà quindi raffrontato all’orario complessivo annuale delle lezioni previste per la disciplina stessa. L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% sul totale del monte ore annuale. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art.4, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

art. 2 - Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

art. 3 - assegnazione di Non Classificato allo scrutinio finale

a) L'assegnazione di NC anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e l'automatica non ammissione. b) Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del regolamento sulla valutazione (“La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico”), prima di assegnare la valutazione di Non Classificato, il C.d.C. valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all’intero anno. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

art. 4 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

a) motivi di salute certificati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente);

b) day hospital e visite specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza presso presidio sanitario);

c) partecipazione a gare e a concorsi o progetti organizzati dall'Istituto o a cui lo stesso ha aderito;

d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

e) partecipazione ad attività artistiche/culturali organizzate da Enti o Istituzioni Qualificate;

f) donazioni di sangue;

g) situazioni di disagio familiare delle quali è a conoscenza il coordinatore e/o altro decente del consiglio di classe.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (ad es. uscite anticipate, ingressi posticipati non previsti e non predisposti dalla scuola) sarà computata ai fini del calcolo del monte ore di presenza obbligatorio (75%) e avrà anche una ricaduta negativa sulla valutazione della condotta.